

professionista notizie

4/5

Anno 2
Numero 4/5
Gennaio/Aprile
1987
Spediz.
abb. postale
gr. IV/70

Periodico bimestrale di cultura e tecnica della libera professione

A cura
dell'Associazione Professionisti
e Dirigenti Commercialisti

IN QUESTO NUMERO

Professionisti del controllo
responsabilità a confronto

L'applicabilità dell'aliquota IVA 9%
nel settore alberghiero

La responsabilità civile
del commercialista

Progetto di relazione
Gruppo di studio per i problemi
giuridici sulla revisione per la
certificazione dei bilanci

Progetto di relazione

Gruppo di studio per i problemi giuridici sulla revisione per la certificazione dei bilanci

(in attesa di esame da parte del Consiglio
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano)

Gruppo di studio sull'VIII° direttiva CEE

DELEGATO:	dott. Franco Pontani
PRESIDENTE:	dott. Maurizio Sordini
VICE PRESIDENTI:	dott. Claudio Badalotti dott. Giacomo Di Sacco
SEGRETARIO:	dott. Umberto Monziani
COORDINATORE DEL GRUPPO DI STUDIO:	dott. Claudio Badalotti

Dott. Ferdinando Belloni
Dott. Gabriele Boleso
Dott. Vladimiro Cantoni
Dott. Valerio Capoferri
Dott. Giacomo di Sacco
Dott. Umberto Monziani
Dott. Giovanni Ruzzu
Dott. Maurizio Sordini

A seguito della iniziativa promossa dal collega Franco Pontani e condivisa dalla Commissione Certificazione, sono stati avviati gli approfondimenti e le ricerche per individuare lo stato di adattabilità del nostro ordinamento professionale in ordine a quanto richiesto dall'VIII° Direttiva del Consiglio della Comunità Economica Europea del 19/4/1984, al fine di produrre un documento di riferimento per la regolamentazione futura dell'attività di revisione in Italia.

Il lavoro svolto dai colleghi componenti la Commissione di Studio sull'VIII° Direttiva CEE, è stato coordinato per conseguire un primo confronto ed una interpretazione pratica del testo dell'VIII° Direttiva in relazione all'attuale ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e alla normativa vigente sul controllo legale dei conti.

Il rilievo espresso dal collega Pontani, che l'VIII° Direttiva non definisce «una nuova figura professionale», risponde principalmente alle premesse poste dal Consiglio delle Comunità Europee, nelle quali dando per scontata l'attività del revisore, si pongono i limiti potestativi di attribuzione della abilitazione.

Tali premesse, è bene ricordare, si riferiscono in modo particolare:

- all'obbligo del controllo legale dei conti previsto per taluni tipi di società dalla normativa CEE, nonché al suo esercizio richiesto da parte di persone abilitate;
- all'esigenza di armonizzazione delle qualifiche delle persone abilitate;
- al dovere di garantire un elevato livello di conoscenza teorica e di capacità pratica mediante un esame di idoneità;
- alla possibilità degli Stati membri di concedere abilitazioni a:
 - persone fisiche;
 - associazioni e società di diverso tipo anche fra persone giuridiche operanti tramite persone fisiche che godano dei requisiti di abilitazione;

e contengono alcune possibilità di deroga rivolte:

- all'opportunità di attribuire agli Stati membri la facoltà di abilitazione anche delle persone che non posseggono tutti i requisiti di formazione teorica e di coloro che pur soddisfacendo tali requisiti, abbiano conseguito un esame di idoneità professionale di «livello inferiore a quello di un esame di conclusione di studi universitari».

L'VIII° Direttiva delimita quindi il proprio campo di applicazione alle persone fisiche o giuridiche o società di revisione, incaricate di effettuare i controlli e le verifiche imposte dal diritto comunitario sia per quanto riguarda i conti annuali delle società

e la loro concordanza con le relazioni sulla gestione, che per i conti consolidati di insiemi di imprese.

In questa prima fase di indagini ci siamo limitati a considerare l'aspetto dell'esercizio dell'attività del controllo legale dei conti da parte di persone fisiche.

L'esclusione delle società di revisione non è determinante in quanto ogni forma associativa prevista per l'esercizio di tale attività opera tramite persone fisiche che dovranno comunque possedere i requisiti richiesti per l'abilitazione.

Lo studio che segue pone a confronto il contenuto dell'VII° Direttiva con le norme vigenti riguardanti la professione di Dottore Commercialista e il DPR 136.

Da un primo esame della lettura comparata eseguita dal collega V. Capoferri, si rileva quanto segue:

- 1) secondo l'art. 2 dell'VIII° Direttiva, il compito di rilasciare l'abilitazione per l'esercizio del controllo legale dei conti può essere demandato all'Ordine dei Dottori Commercialisti. Si potrebbe proporre l'esclusione della delega al rilascio di abilitazioni da parte di enti o di associazioni diversi dagli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri in quanto non sufficientemente competenti in materia;
- 2) non esistono differenze di incompatibilità fra l'VIII° Direttiva e la normativa professionale;
- 3) i requisiti mancanti ai Dottori Commercialisti agli effetti della abilitazione, riguarderebbero il solo periodo di tirocinio. Le materie riguardanti l'esame di Stato infatti dovrebbero comprendere le conoscenze teoriche necessarie per il controllo di legge dei documenti contabili e quindi la possibilità di uniformare al superamento dell'esame di Stato, l'abilitazione all'esercizio dell'attività di controllo legale dei conti;
- 4) l'VIII° Direttiva concede tramite le disposizioni transitorie l'automatica abilitazione per gli iscritti all'Albo prima del 1990.

Le materie previste per il superamento dell'esame di Stato sia sotto l'aspetto della applicazione pratica che della loro conoscenza teorica, coprono abbondantemente quelle previste dalla VIII° Direttiva ed in particolare va ricordato che il bagaglio di conoscenza teorica richiesto a livello universitario, supera, anche se in termini generali e non di specializzazione, il livello delle conoscenze teoriche richiesto dalla normativa CEE.

Resta pertanto aperto l'esame di applicazione pratica e quindi il problema del tirocinio.

Il secondo esame comparato dell'VIII° Direttiva, è stato eseguito con il contributo del DPR 136 e quindi riferito al campo di applicazione della obbli-

gatorietà del controllo legale dei conti annuali e consolidati per le società quotate in Borsa.

Detto esame approfondito dal collega Ferdinando Belloni, ha considerato comparativamente: il campo di applicazione, i soggetti abilitati, l'incompatibilità, le qualifiche dell'abilitato, l'esame di idoneità, il tirocinio ed i casi particolari di abilitazione.

Abbiamo già precisato che in questa prima fase di indagine è stato preso in considerazione il problema dell'abilitazione delle persone fisiche escludendo temporaneamente quello delle persone giuridiche, società, enti ed associazioni.

Il DPR 136 pur riferendosi a società di revisione, precisa una serie di condizioni di abilitazione praticamente rivolte alla persona fisica che le rappresenta legalmente.

In modo particolare si rileva che:

- 1) il campo di applicazione è ristretto alle società quotate in Borsa, mentre l'VIII° Direttiva esclude «le società minori»;
- 2) i soggetti abilitati sono identificabili in quelli previsti nella Direttiva;
- 3) le incompatibilità previste dal DPR 136 sono molto più restrittive di quelle stabilite dalla Direttiva che fa escluso riferimento ai requisiti di onorabilità e di incompatibilità generica con il controllo legale dei conti nonché l'incompatibilità specifica correlata alla filosofia dell'indipendenza di giudizio e del conflitto d'interessi;
- 4) le persone fisiche appartenenti alla società di revisione per superare l'idoneità prevista dal DPR 136 debbano affrontare esami con prove scritte ed orali articolate sulle medesime materie previste dalla Direttiva la quale fra l'altro, non considera termini e modalità di esecuzione delle prove;
- 5) l'VIII° Direttiva CEE inoltre stabilisce delle deroghe gestibili dagli Stati membri che in taluni casi possano limitare l'estensione dell'esame in dipendenza delle dimostrate esperienze pratiche degli interessati e dei diplomi universitari;
- 6) il tirocinio previsto dall'VIII° Direttiva in tre anni ed effettuato presso una persona abilitata, è previsto anche dal DPR 136 quale esercizio di attività per almeno cinque anni;
- 7) a differenza del DPR 136 privo di riferimenti, l'VIII° Direttiva considera anche il caso di abilitazione di persone prive di requisiti purché provino di aver esercitato nelle materie considerate attività professionale per un certo numero di anni;
- 8) per quanto riguarda gli stranieri, l'VIII° Direttiva lascia la facoltà di decisione allo Stato membro e quindi la piena libertà per lo Stato medesimo di verificare l'esistenza delle conoscenze e delle capacità prescritte per l'abilitazione. Va ricor-

dato inoltre che nelle premesse, l'VIII° Direttiva dichiara di non essere finalizzata alla libertà di stabilimento nè alla libera prestazione di servizi in ordine al controllo legale dei documenti contabili.

I materiali allegati si ritengono sufficienti per poter procedere alla formulazione di una regolamentazione proponibile su scala nazionale e che possa assumere forma di legge dello Stato proprio in considerazione delle facoltà e delle deroghe, nonché delle disposizioni transitorie previste dall'VIII° Direttiva.

Si tratta di riordinare sulla traccia di quanto previsto dall'Ordinamento professionale e dal DPR 136, una serie di requisiti formali e sostanziali ai quali dovrebbero sottostare le persone fisiche che intendono esercitare, sia a titolo personale che facenti parte di società di revisione, l'attività del controllo legale dei conti.

Il provvedimento potrebbe essere unico su scala nazionale ed articolato nelle seguenti sezioni:

- **Preambolo**
(premesse e campo di applicazione)
- **Sezione I°:** norme per l'abilitazione
 - Soggetti e loro caratteristiche (titoli, diplomi, ordini professionali ecc.).
 - Esame di idoneità.
 - Materie oggetto di prova scritta ed orale.
 - Materie oggetto di esperienza pratica.
 - Commissione d'esame (composizione, ente dipendente ecc.).
 - Tirocinio.
 -
 -
- **Sezione II°:** abilitazione di stranieri.
 - Condizione di abilitazione.
 - esclusioni e incompatibilità.
 -
 -
- **Sezione III°:** incompatibilità e pubblicità
 -
 -
- **Norme transitorie e riferimenti applicativi dell'VIII° Direttiva**
 -
 -
- **Disposizioni Finali:** norme abrogate
 -
 -

L'attività di revisione dovrebbe quindi essere limitata in presenza delle prerogative richiamate ai soli Dottori Commercialisti e Ragionieri Collegiati.

Allegato

Elaborato dott. Capoferri
Elaborato dott. Belloni

Confronto elaborato dal Dott. Valerio Capoferri

(VIII° Direttiva/ordinamento professionale dei DDCC)

CONFRONTO VIII° DIRETTIVA CEE E ORDINAMENTO VIGENTE DOTTORI COMMERCIALISTI

Direttiva CEE		Ordinamento Dottori Commercialisti	
Articolo		Articolo	
1. Oggetto - Campo di applicazione			
1.1.	Disposizioni di legge, regolamentari ed amministrative, relative alla regolamentazione delle persone incaricate di effettuare il controllo legale dei documenti contabili, anche dei conti consolidati, quando tale controllo sia prescritto dalle direttive CEE.	1	Ai Dottori Commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, finanziarie, tributarie e di ragioneria. In particolare formano oggetto della professione le seguenti attività: a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende b) le perizie e le consulenze tecniche c) le ispezioni e le revisioni amministrative d) la verifica ed ogni altra indagine in merito all'attendibilità dei bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali (omissis) L'elencazione precedente non pregiudica l'esercizio ogni altra attività professionale dei Dottori Commercialisti, nè quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altra categoria di professionisti a norma di leggi e regolamenti.
1.2.	Per persone si intendono sia quelle fisiche che quelle giuridiche o altri tipi di società o associazioni (società di revisione).		
2. Abilitazione			
2.1.a)	Il controllo può essere fatto solo da persone abilitate.	2	L'esercizio della professione spetta a coloro che siano iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti.
2.2.	L'autorità dello Stato che rilascia l'abilitazione può essere un'associazione professionale purché autorizzata in tal senso.	31	I requisiti per l'iscrizione all'Albo sono: — essere cittadino italiano o estero a condizione di reciprocità — godere il pieno esercizio dei diritti civili — avere condotta irreprensibile — essere laureato in: — economia e commercio — scienze economico-marittime — economia aziendale — economia politica — avere superato l'esame di stato — avere superato l'esame di stato — essere residente nella circoscrizione — non aver riportato condanne a pene che darebbero luogo alla radiazione dall'Albo.
2.1.a)	I requisiti minimi per l'abilitazione delle persone fisiche sono i seguenti:		
4.	— titolo di studio per accedere all'Università.		
4.	— corso teorico d'istruzione.		
4, 8	— tirocinio di almeno tre anni relativo al controllo dei conti fatto, per almeno due terzi, presso una persona abilitata al controllo dei conti. La totalità del tirocinio deve essere svolta presso persone che diano garanzia di formazione.		

- 4, 5 Superare un esame di idoneità (organizzato o riconosciuto dallo Stato) dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari. L'esame deve essere almeno in parte scritto e deve garantire il livello di conoscenze teoriche sulle materie di seguito elencate, nonché le capacità di applicazione delle stesse in pratica.
- 6 Le materie sono le seguenti:
- a) — revisione contabile
 — analisi e critica dei conti annuali
 — contabilità generale
 — conti consolidati
 — contabilità analitica di esercizio e contabilità di gestione
 — controllo interno
 — regole concernenti la redazione dei conti annuali e dei conti consolidati e i metodi di valutazione delle voci di bilancio e di determinazione dei risultati
 — norme giuridiche e professionali riguardanti il controllo di legge dei documenti contabili e le persone che effettuano tale controllo
- b) per quanto riguarda il controllo dei conti:
- diritto delle società
 — diritto del fallimento e delle procedure analoghe
 — diritto tributario
 — diritto civile e commerciale
 — diritto del lavoro e della sicurezza sociale
 — sistemi d'informazione ed informatica
 — economia aziendale, economia generale ed economia finanziaria
 — matematica e statistica
 — principi fondamentali di gestione finanziaria aziendale.
- 7,8 Gli Stati membri possono escludere l'effettuazione dell'esame per la verifica delle conoscenze tecniche se sono stati superati esami universitari, o titolare di diploma universitario, nelle materie precedenti.
 La dispensa dalla verifica dell'applicazione pratica delle conoscenze teoriche può essere concessa se, in presenza di un diploma di laurea in materia, sia stato effettuato un tirocinio comprovato da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato.
- 9, 10 Gli Stati membri possono abilitare persone che, in alternativa ai requisiti prescritti abbiano:
- maturato 15 anni di attività professionale nel settore finanziario-giuridico-contabile e superato l'esame di idoneità
 — oppure avere maturato 7 anni di attività professionale nei settori suddetti, avere svolto il tirocinio di almeno tre anni e superato l'esame di idoneità
 — i 15 o 7 anni di attività professionale possono essere ridotti per quelle persone che provano di aver seguito un periodo di istruzione teorico nelle materie oggetto di esame. Tale periodo di istruzione deve essersi concluso con un esame riconosciuto dallo Stato. Tale periodo di istruzione non può essere inferiore all'anno e non può essere dedotto dagli anni di attività professionale per più di quattro anni.

Programma di esame (art. 22 DM 9.9.1957)

L'esame consiste in due prove scritte ed in una prova orale.

I temi delle due prove scritte sono scelti in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

- a) Ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria e professionale
 b) Diritto e pratica commerciale, tecnica e legislazione tributaria

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti.

- | | | | |
|--|--|----|---|
| 11 | Le persone che hanno ottenuto le qualifiche professionali in un altro stato possono essere abilitate se:
— la qualifica estera è ritenuta equivalente a quella dello Stato;
— abbiano dimostrato di possedere le conoscenze giuridiche prescritte nello Stato per il controllo dei conti (questo requisito può non essere richiesto);
— sono rispettati gli altri requisiti richiesti riportati di seguito. | 31 | Può essere iscritto all'Albo un cittadino di uno Stato estero a condizioni di reciprocità. |
| Altri requisiti per poter ottenere l'abilitazione: | | | |
| 3 | — onorabilità | 5 | Obbligo del segreto professionale |
| 3 | — non esercitare attività incompatibili, secondo il diritto dello Stato, con il controllo dei conti. | 3 | La professione è incompatibile con quella di notaio, con l'esercizio del commercio, ministro del culto, giornalista professionista, mediatore, agente di cambio, ricevitore de lotto, appaltatore di servizio pubblico, esattore pubblici tributi, impiegato dello Stato e pubbliche amministrazioni i cui ordinamenti vietano la libera professione. |

3. Onorabilità - indipendenza

- | | | | |
|-----|---|------------------|---|
| 23. | I controlli devono essere svolti con diligenza professionale. | | |
| 24 | Non possono effettuare i controlli le persone che non sono indipendenti secondo il diritto dello Stato. | | |
| 26 | Gli Stati devono prevedere delle sanzioni nel caso di mancato rispetto dei due punti precedenti. | 34, 35
36, 37 | Sanzioni in caso di mancanza dei requisiti richiesti:
Incompatibilità: cancellazione dall'Albo
Azione disciplinare nel caso di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o colpevole di fatti contrari alla dignità e decoro professionale. |

4. Pubblicità

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 28 | I nomi e gli indirizzi delle persone abilitate devono esse tenuti a disposizione del pubblico. | 29 | L'Albo è tenuto dal Consiglio dell'Ordine e comunicato al Ministro di Grazia e Giustizia, al Consiglio Nazionale e agli altri Consigli, ai Capi di Corte d'Appello e dei Tribunali e alle Preture del distretto. Contiene le generalità, la residenza, la data e il titolo di iscrizione. |
|----|--|----|---|

5. Decorrenza

- | | |
|----|--|
| 30 | Entro il 1° gennaio 1988 la direttiva deve essere recepita dagli Stati membri, con possibilità di fissare la decorrenza dell'applicazione a partire dall'1.1.1990. |
|----|--|

6. Disposizioni transitorie

- | | |
|----|---|
| 12 | In deroga alle disposizioni di cui al punto 2. possono essere abilitati, anche se non in presenza dei requisiti fissati:
— i professionisti abilitati dallo Stato, prima dell'entrata in vigore della normativa, ad esercitare il controllo legale.
È considerata abilitazione dello Stato l'iscrizione ad una associazione professionale riconosciuta, se i suoi membri in quanto tali hanno diritto, secondo la legge dello Stato, ad effettuare il controllo legale dei conti. |
|----|---|

- 13 — Sino alla data di entrata in vigore della normativa i professionisti che, pur non essendo stati abilitati dallo Stato, posseggano le stesse qualifiche delle persone abilitate dal medesimo ed effettuino o abbiano effettuato sino alla data di abilitazione, il controllo legale in nome delle persone abilitate.
- 15 — Sino ad un anno dopo l'entrata in vigore della normativa i professionisti che, pur non essendo stati abilitati dallo Stato, abbiano le qualifiche necessarie per effettuare il controllo legale e che di fatto lo abbiano svolto sino a tale data.
- 16 — Sino ad un anno dopo l'entrata in vigore della normativa possono essere applicate disposizioni transitorie a favore dei professionisti la cui attività di revisione «volontaria» può essere pregiudicata alla data di entrata in vigore di nuovi controlli di legge (p.es. IV direttiva).
- 18 — Sino a sei anni dopo l'entrata in vigore della normativa possono essere applicate disposizioni transitorie a favore di quelle persone che alla data di entrata in vigore frequentano un corso di formazione professionale o un tirocinio al termine del quale non avrebbero i requisiti prescritti dalla direttiva.

7. Controlli di società «minori»

- 20, 21, 22 Uno Stato membro che non prevede di esonerare dal controllo legale le società che non raggiungono due dei tre limiti di cui all'articolo 11 della IV direttiva (art. 27 per i bilanci consolidati), può fissare dei requisiti minori per l'abilitazione al controllo dei bilanci di tali società.

Confronto elaborato dal Dott. Ferdinando Belloni

(VIII° Direttiva/D.P.R. 136)

CONFRONTO TRA NORMATIVA PREDISPOSTA DAL D.P.R. 31 MARZO 1975 N. 136 E DALL'VIII DIRETTIVA CEE

1) Campo d'applicazione

D.P.R. 136

Società quotate in Borsa (art. 1)

VIII Direttiva CEE

Conti annuali e conti consolidati delle società di capitali, con esclusione i società minori (78/660/CEE; 83/349/CEE).

2) Soggetti abilitati

D.P.R. 136

Abilita società di revisione (art. 8)

VIII Direttiva CEE

Abilita persone fisiche e società di revisione (art. 9).

3) Incompatibilità

D.P.R. 136

— Oggetto sociale delle società di revisione illimitato all'orga-

nizzazione e revisione contabile di aziende, con esclusione di qualsiasi altra attività (art. 8, comma 3).

— I dipendenti dello stato e di enti pubblici, i notai e gli agenti di cambio non possono essere soci e amministratori delle società di revisione iscritte all'Albo Speciale.

I dottori commercialisti, i ragionieri e gli esercenti altre professioni intellettuali non possono esercitare alcuna attività professionale e di conseguenza fino a quando permane il rapporto con la società di revisione (art. 8 commi 7-8).

— L'incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in una situazione di incompatibilità derivante da rapporti contrattuali o da partecipazione o i suoi soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

- siano parenti o affini entro il quarto grado di amministratori, sindaci o direttori generali della società che conferisce l'incarico o di altra società o ente che la controllano;
- siano legati alla società che conferisce l'incarico o ad altre società od enti che la controllano, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;
- siano amministratori o sindaci della società che conferisce l'incarico o di altre società od enti che la controllano,

ovvero lo siano state nel triennio antecedente al conferimento dell'incarico;

- d) si trovino in un'altra situazione che ne comprometta comunque l'indipendenza nei confronti della società. I soci, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l'incarico, nè possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico.

VIII Direttiva CEE

Sono abilitate solo le persone in possesso di requisiti di onorabilità e che non esercitino nessuna attività incompatibile con il controllo legale dei conti (art. 3).

- Gli Stati membri prescrivono che le persone abilitate al controllo lo svolgano con diligenza professionale; le stesse persone non possono effettuare un controllo di legge se non sono indipendenti secondo il diritto dello Stato membro che lo impone (art. 2324).
- Gli Stati membri garantiscono che almeno gli associati, gli azionisti o altri soci delle società di revisione abilitati, nonché i membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza di dette società che non soddisfano ai requisiti previsti per l'abilitazione al controllo non intervengano nell'espletamento di funzioni di controllo in modo da compromettere l'indipendenza della persona fisica che effettua il controllo in nome della società di revisione (art. 27).

D.P.R. 136

Per le società iscritte nell'Albo Speciale devono essere rispettati i seguenti requisiti:

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da: a) dottori commercialisti o ragionieri iscritti ai rispettivi albi professionali o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che hanno esercitato l'attività di revisione per almeno 5 anni o hanno superato l'esame di idoneità; b) persone munite almeno del diploma di scuola media superiore, che hanno svolto per almeno 5 anni le funzioni di sindaco effettivo, amministratore o dirigente amministratore e che hanno superato l'esame di idoneità (art. 8 comma 2); seguono requisiti specifici per le varie società (semplici, di persone, di capitali) che non trovano un corrispettivo nell'VIII Direttiva CEE.

VIII Direttiva CEE

Una persona fisica viene abilitata solo se ha conseguito la facoltà di accedere all'università, ha frequentato poi un corso d'istruzione teorica ed effettuato un tirocinio superando un esame di idoneità professionale dello stesso livello dell'esame finale di studi universitari (art. 4).

5) Esame di idoneità

D.P.R. 136

L'esame consta di prove scritte ed orali (art. 13 comma 1).

VIII Direttiva CEE

L'esame della idoneità deve garantire un livello di conoscenze teoriche e anche la capacità di applicare tali conoscenze nell'esercizio effettivo del controllo. Tale esame deve essere almeno in parte scritto (art. 5).

6) Materie dell'esame

D.P.R. 136

Prove scritte: a) revisione contabile, principi contabili e di revisione; b) contabilità generale; c) diritto commerciale e tributario d'impresa.

Prove orali vertono anche su: a) analisi finanziaria e di bilancio; b) contabilità analitica dei costi; c) sistemi di informazione e controlli interni di azienda; d) economia d'azienda. (Art. 3 comma 23).

I commi 4 e 5 dell'art. 13 prevedono termini e modalità dell'esame nonché la composizione della Commissione d'esame. Queste norme non trovano un corrispettivo nell'VIII Direttiva CEE.

VIII Direttiva CEE

Elenco di 17 materie che include anche le materie elencate dal decreto 136 (art. 6).

7) Deroghe all'esame di idoneità

D.P.R. 136

L'art. 8 comma 2 (come visto sopra) specifica che gli amministratori che sono commercialisti o ragionieri professionisti devono aver esercitato attività di revisione per almeno 5 anni o abbiano superato l'esame di idoneità.

VIII Direttiva CEE

Gli Stati membri possono disporre che le persone che hanno superato esame universitario (o equivalente, oppure in possesso di titoli equivalenti), avente per oggetto una o più delle materie che costituiscono argomento per l'esame di idoneità, siano dispensate dal controllo delle conoscenze teoriche in tali materie. Allo stesso modo per il controllo della capacità di applicare praticamente tali conoscenze, se sono state già oggetto di un tirocinio composto da un esame o diploma riconosciuto dallo Stato (art. 7).

8) Tirocinio

D.P.R. 136

L'art. 8 comma 2 (come visto sopra) specifica che gli amministratori che sono commercialisti o ragionieri professionisti devono aver esercitato attività di revisione per almeno 5 anni o abbiano superato l'esame di idoneità.

VIII Direttiva CEE

Per apprendere l'applicazione pratica delle materie d'esame è necessario un tirocinio di almeno 3 anni in particolare sul controllo dei conti annuali e dei conti consolidati. Per almeno 2/3 tale tirocinio deve essere effettuato presso una persona abilitata (art. 8).

9) Abilitazione di persone prive di requisiti

D.P.R. 136

VIII Direttiva CEE

Gli Stati membri possono abilitare persone prive di requisiti di cui sopra (art. 4) purché provino: a) l'esercizio per 15 anni di attività professionale che consentano un'esperienza sufficiente nei settori finanziario, giuridico e contabile, inoltre il superamento dell'esame di idoneità; b) l'esercizio per 7 anni delle attività professionali sopra citate, lo svolgimento dell'esame di idoneità (art. 9). Inoltre gli Stati membri possono detrarre il pericolo di insegnamento teorico (vedi art. 6) dagli anni di attività professionale appena citati, purché tale insegnamento abbia formato oggetto di un esame riconosciuto dallo Stato. La durata di tale insegnamento è un anno e non può essere dedotta per un periodo superiore ai 4 anni (art. 10).

10) Stranieri abilitati

D.P.R. 136

Le società costituite all'estero e operanti in Italia (escluse quelle per azioni o a responsabilità limitata) possono essere iscritte nell'Albo Speciale alle seguenti condizioni: a) esercizio per almeno 10 anni di attività di organizzazione e revisione contabile salvo che non si tratti di società costituite in conformità della Legge di uno degli Stati membri della CEE; b) che tale società nel territorio dello Stato non eserciti altra attività; c) che siano rispettati i requisiti di cui ai numeri 2 e 4 del secondo comma.

Oltre che da dottori commercialisti o ragionieri iscritti negli Albi professionali italiani o nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, la maggioranza degli amministratori e dei soci illimitatamente responsabili può essere costituita anche da professionisti qualificati estere corrispondenti, iscritti nei corrispondenti albi esteri e muniti di equipolente abilitazione professionale. L'equipollenza o corrispondenza delle qualifiche, dell'iscrizione nell'Albo o dell'abilitazione professionale e dei titoli di studio è voluta dalla Commissione (art. 8 comma 3).

VIII Direttiva CEE

Possono essere abilitati stranieri se: a) le loro qualifiche sono ritenute dalle autorità competenti equivalenti a quelle prescritte dalla legge dello Stato membro; b) abbiano dimostrato di possedere le conoscenze giuridiche prescritte in tale Stato membro (art. 11).

11) Professionisti abilitati

D.P.R. 136

VIII Direttiva CEE

Uno Stato membro può considerare abilitati i professionisti abilitati mediante un atto individuale delle autorità competenti di tale Stato membro, prima dell'applicazione di tale direttiva. L'ammissione di una persona in un'associazione professionale riconosciuta dallo Stato, se da' ai membri di tale associazione il diritto di effettuare il controllo di legge dei documenti, può essere considerata un'abilitazione mediante atto individuale (art. 12).